

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE**

COM(2008) 636 def. — 2008/0192 (COD)

(2009/C 228/21)

Il Consiglio, in data 24 novembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE»

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 10 marzo 2009, sulla base del progetto predisposto dalla relattrice SHARMA.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 24 marzo 2009, nel corso della 452<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 101 voti favorevoli, 29 voti contrari e 26 astensioni.

## 1. Raccomandazioni

### 1.1 Raccomandazioni di carattere generale

1.1.1 Merita apprezzamento il tentativo della Commissione di migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro e di creare opportunità per quelle che vogliono svolgere un'attività, sia essa subordinata, autonoma o come imprenditrici. Tuttavia per la società civile il titolo di questa direttiva<sup>(1)</sup> è fuorviante, perché essa non tratta il tema della parità fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ma affronta in particolare il trattamento di maternità delle lavoratrici autonome, i benefici previdenziali destinati ai coniugi coadiuvanti e il congedo per assistenza. Il tema della parità va inquadrato in un approccio generale, che tenga conto delle ripercussioni su altri campi, come quello dei diritti sociali, quello della parità di opportunità, quello dei diritti dei minori e quello del diritto di famiglia.

1.1.2 La Commissione dovrebbe esaminare separatamente le tre aree affrontate nella proposta in esame, per garantire che esse vengano tutte considerate adeguatamente nel contesto della parità. Il Comitato comprende che la DG Occupazione debba affrontare il tema della previdenza sociale, ma sottolinea che lo status dei lavoratori autonomi non andrebbe discusso nello stesso contesto di quello dei lavoratori dipendenti.

1.1.3 Per affrontare concretamente la questione dei diritti occorre proporre misure e strumenti pratici e applicabili. Indubbiamente le modifiche alla direttiva che vengono proposte nel

documento in esame costituiscono, sul piano del diritto comunitario, un miglioramento della situazione delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti che hanno un figlio, e di conseguenza avranno un effetto benefico sui figli di tali donne. Il CESE ritiene che la rifusione dalla direttiva sia necessaria.

1.1.4 Al fine di eliminare le disuguaglianze, sarebbe più produttivo applicare meglio, e in un numero maggiore di casi, la legislazione vigente in materia di parità tra i sessi. Dunque la Commissione dovrebbe appurare quali siano le cause dell'insufficiente applicazione della legislazione.

1.1.5 Nel quadro degli sforzi rivolti ad accrescere il numero di imprenditori, e in particolare di imprenditrici, l'UE deve tenere conto dei valori che contano realmente per chi aspira ad un'attività autonoma. Questa valutazione, insieme a un più generale cambiamento culturale in favore dell'imprenditorialità in Europa, servirebbe a individuare i campi nei quali le DG della Commissione dovrebbero concentrare i loro sforzi.

1.1.6 È necessario valutare attentamente qualsiasi aumento dei contributi previdenziali o degli oneri amministrativi a carico non solo dello Stato ma anche delle imprese.

1.1.7 Bisogna chiedersi quanto costi all'Europa la revisione della direttiva. La valutazione di impatto presentata dalla Commissione mostra chiaramente che i vantaggi per gli Stati membri sono marginali.

(1) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008) 636 def. - 2008/0192 (COD)).

## 1.2 *Raccomandazioni in merito ai lavoratori autonomi e agli imprenditori*

1.2.1 Il lavoro autonomo è per sua natura un'attività molto specifica e chi lo svolge non può essere considerato alla stessa stregua di un lavoratore dipendente. Analogamente il termine lavoratore autonomo non può essere visto come una denominazione generica applicabile anche agli imprenditori.

1.2.2 Il Comitato comprende che è difficile immaginare come possano funzionare delle disposizioni sulla maternità destinate alle donne che esercitano un'attività autonoma. L'attività e le responsabilità che si accompagnano al lavoro autonomo rendono impossibile assentarsi per un lungo periodo senza una accurata pianificazione, una posizione finanziaria sicura o la disponibilità di personale in grado di gestire il lavoro. In mancanza di una gestione appropriata tale assenza provocherebbe, specie nel caso delle imprese più piccole, l'annullamento di contratti o la perdita di affari.

1.2.3 In tutte le misure proposte occorre tenere conto del tempo necessario per una gravidanza regolare, per il recupero fisico della puerpera, per l'instaurazione di un legame tra madre e neonato e per il benessere di quest'ultimo.

1.2.4 Purtroppo però la Commissione non offre soluzioni a nessuno dei dilemmi di cui sopra, e lascia ai singoli Stati membri il compito di trarre le proprie conclusioni. La maggior parte delle lavoratrici autonome dovrebbero occuparsi della formazione di personale sostitutivo, oppure chiudere l'impresa o continuare a lavorare per l'intero periodo della maternità, proprio come avviene con la legislazione attualmente in vigore.

## 1.3 *Raccomandazioni relative ai coniugi coadiuvanti*

1.3.1 In generale la direttiva non affronta la questione del mancato riconoscimento dei «coniugi coadiuvanti», della quantità e della qualità del loro contributo a un'impresa, e degli interventi necessari per sostenere queste donne. La direttiva non propone alcuna misura atta a migliorare la posizione sociale o finanziaria dei coniugi coadiuvanti.

1.3.2 In questo campo bisogna rispettare la competenza degli Stati membri e lasciare che siano essi a trovare il modo di integrare questi «lavoratori» nei rispettivi regimi occupazionali e previdenziali, e quindi nel sistema di protezione sociale. Il miglior contributo che l'UE possa dare sarebbe quello di favorire lo

scambio di informazioni e di buone prassi nel quadro del metodo aperto <sup>(1)</sup>.

1.3.3 La Commissione dovrebbe eseguire delle ricerche sui motivi per cui i coniugi coadiuvanti non partecipano all'economia formale e non beneficiano su base volontaria della previdenza sociale, e investigare sulle difficoltà che insorgono quando i coniugi coadiuvanti si separano ma rimangono soci in affari.

## 2. **Il contesto**

2.1 Le donne svolgono, spesso senza un riconoscimento, una ricompensa o uno status giuridico, un ruolo socialmente ed economicamente attivo nella società. L'UE deve concentrarsi in modo specifico sull'attuazione della strategia di Lisbona, e uno dei modi indicati per farlo consiste appunto nell'accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e far aumentare il numero di imprenditori, e specialmente di imprenditrici.

2.2 La nuova direttiva proposta per sostituire la direttiva 86/613/CEE è intesa a rimediare a talune lacune concernenti il lavoro autonomo e i coniugi coadiuvanti nelle imprese familiari:

- fornendo una maggiore tutela della maternità mediante una serie di benefici di maternità offerti alle donne che esercitano un'attività autonoma,
- prevedendo la concessione di congedi per assistere i familiari,
- riconoscendo l'apporto dei coniugi coadiuvanti attraverso la loro inclusione nel regime previdenziale alle stesse condizioni del coniuge che esercita un'attività autonoma,
- attribuendo agli organismi nazionali per le pari opportunità la competenza per agire nel settore.

## 3. **Osservazioni generali**

3.1 Merita apprezzamento il tentativo della Commissione di migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro e di creare opportunità per quelle che vogliono svolgere un'attività, sia essa subordinata, autonoma o come imprenditrici. Tuttavia, allorché si introducono dei cambiamenti bisognerebbe misurarne l'impatto per tutte le parti interessate in termini finanziari, di tempo e di risorse.

<sup>(1)</sup> Il Belgio, il Lussemburgo e la Francia applicano dei buoni modelli di integrazione dei coniugi coadiuvanti.

3.2 Per intervenire incisivamente in merito ai diritti di qualsiasi tipo, le misure proposte devono essere chiare, pratiche e applicabili. Purtroppo però la proposta di direttiva non sembra offrire benefici sostanziali, applicabili o realizzabili, per rimediare alle disuguaglianze esistenti. Inoltre la proposta ingenera confusione, perché vengono discusse tre tematiche distinte nel medesimo documento, soffermandosi per giunta sugli organismi per le pari opportunità.

3.3 L'Europa dispone di un quadro giuridico che vieta la discriminazione di genere attraverso una serie di provvedimenti legislativi. Nondimeno tutte le statistiche europee indicano che le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini e sono sottorappresentate nel mondo politico, nella forza lavoro, a livello dirigenziale e tra gli imprenditori. È necessaria una migliore applicazione della legislazione in vigore in tutti questi campi, e la Commissione dovrebbe anzitutto esaminare il deficit di applicazione della vigente legislazione sulla parità.

3.4 Nel quadro degli sforzi rivolti ad accrescere il numero di imprenditori, e in particolare di imprenditrici, l'UE deve tenere conto dei valori che contano realmente per chi aspira ad un'attività autonoma<sup>(1)</sup>. L'offerta di misure di sostegno alla maternità potrebbe non avere alcun effetto sulle cifre relative all'imprenditoria femminile. I dati forniti dalla stessa Commissione evidenziano un declino del numero di nuovi imprenditori, uomini e donne, a causa dell'atteggiamento negativo prevalente in Europa nei confronti del lavoro autonomo. Affinché la situazione cambi in maniera significativa occorre un cambiamento culturale. Per fare un esempio, il nuovo *Small Business Act* per l'Europa<sup>(2)</sup> potrebbe offrire misure più concrete per favorire l'imprenditoria femminile.

3.5 Poiché la previdenza sociale rientra fra le competenze nazionali, la nuova direttiva proposta, che al momento non è sostenuta da tutti gli Stati membri, rischia di essere inefficace a livello europeo e di ridursi a un esercizio senza costrutto. Per

essere realmente efficace essa deve essere migliorata sostanzialmente, grazie all'adozione di norme di protezione minime e all'applicazione in tutti gli Stati membri. Le misure proposte dalla Commissione sono in generale di tipo normativo e ignorano quindi le differenze che intercorrono tra i regimi previdenziali degli Stati membri, come pure i principi di una migliore regolamentazione.

3.6 In generale le piccole imprese e i lavoratori autonomi, specie nel settore agricolo, dell'artigianato e delle PMI, devono far fronte a ristrettezze finanziarie e valuterebbero pertanto sfavorevolmente qualsiasi onere aggiuntivo, anche se la previdenza sociale potrebbe offrire una rete di protezione alle potenziali madri o ai coniugi coadiuvanti. Gli eventuali aumenti dei contributi sociali o degli oneri amministrativi a carico non solo dello Stato, ma anche delle imprese, vanno valutati con attenzione.

3.7 La nuova direttiva intende affrontare la questione della parità nel quadro delle modifiche proposte; tuttavia essa dedica poco spazio al congedo parentale o al congedo di paternità per gli uomini che esercitano un'attività autonoma.

3.8 In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori<sup>(3)</sup>, la Commissione dovrebbe condurre una procedura parallela per tenere conto dell'impatto delle misure proposte sull'infanzia. I bambini devono essere accuditi adeguatamente e il loro benessere deve essere garantito.

#### 4. Osservazioni specifiche

4.1 La Commissione ha realizzato per la direttiva in esame un'ampia valutazione di impatto e, a tal fine, ha consultato numerose parti interessate. Dopo aver passato in rassegna la valutazione d'impatto il Comitato reputa che troppe domande siano rimaste senza risposta, in particolare per quanto riguarda la reale efficacia, la chiarezza e l'attuazione della direttiva proposta.

4.2 Il lavoro autonomo può essere suddiviso in varie categorie: imprenditori, titolari di imprese, liberi professionisti, persone che svolgono il proprio lavoro a casa e i cosiddetti lavoratori pseudoautonomi, ossia persone che hanno perso il posto e lavorano adesso in subappalto per il proprio ex datore di lavoro. Tuttavia bisogna lasciare che le persone impegnate in un'attività autonoma e i coniugi coadiuvanti scelgano liberamente il tipo di trattamento di maternità di cui intendono beneficiare, perché solo così facendo si rispetta la scelta di autonomia e

<sup>(1)</sup> Cfr. i pareri del CESE sul tema dell'educazione all'imprenditorialità, tra cui per esempio:

- parere sul tema *Occupabilità e imprenditorialità - La società civile, le parti sociali e gli enti regionali e locali in una prospettiva di genere*, relatore: PARIZA CASTAÑOS (GU C 256 del 27.10.2007),
- parere sul tema *Spirito imprenditoriale e agenda di Lisbona*, relatrice: SHARMA correlatore: OLSSON (GU C 44 del 15.1.2008),
- parere sul tema *Promozione dell'imprenditorialità femminile nella regione euromediterranea*, relatrice: ATTARD (GU C 256 del 27.10.2007),
- parere sul tema *Stimolare lo spirito imprenditoriale attraverso l'istruzione e l'apprendimento*, relatrice: JERNECK (GU C 309 del 16.12.2006).

<sup>(2)</sup> Uno «*Small Business Act*» per l'Europa, COM(2008) 394 def./2 del 30 settembre 2008.

<sup>(3)</sup> Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, conformemente al disposto dell'articolo 49: [http://www.pariopportunita.gov.it/Pari\\_Opportunita/UserFiles/Convenzione\\_UNU.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/Convenzione_UNU.pdf).

di indipendenza che per definizione è tipica dei lavoratori autonomi. Obbligare le lavoratrici autonome ad usufruire di un lungo congedo di maternità non è compatibile col buon andamento della loro attività e spesso rischia di compromettere la vitalità della loro impresa. Pertanto la direttiva in esame dovrebbe evitare di fare riferimento alla direttiva 92/85/CE sul congedo di maternità. Sarebbe infatti inappropriato provare ad allineare il regime di congedi di maternità delle lavoratrici autonome e dei coniugi coadiuvanti a quello in vigore per le lavoratrici dipendenti.

4.3 Occorre fare chiarezza su come gli Stati membri gestirebbero il congedo di maternità descritto nell'articolo 7, paragrafo 1, nel caso delle donne che non svolgono un lavoro subordinato. Tali lavoratrici decidono autonomamente e possono scegliere quando assentarsi dal lavoro. Esse non hanno bisogno di un diritto al «congedo».

4.4 Inoltre gli Stati membri non dovrebbero limitarsi a considerare il pagamento di un'indennità, ma anche la fornitura di un'assistenza sotto forma di una sostituzione temporanea. Per le lavoratrici autonome e i coniugi coadiuvanti i regimi di sostituzione sono altrettanto importanti quanto i benefici finanziari. La direttiva dovrebbe evitare di introdurre un ordine di priorità per queste prestazioni. Inoltre l'ammontare dell'indennità adeguata dovrebbe essere stabilito a livello nazionale, tenendo conto della differenza oggettiva che intercorre tra lavoratori autonomi e coniugi coadiuvanti.

4.5 Occorre valutare le implicazioni dell'articolo 7, paragrafo 4, che prevede per le coniugi coadiuvanti un'assistenza specifica nella ricerca di una sostituzione durante il congedo di maternità. Un simile diritto non è previsto per le lavoratrici dipendenti, e garantirlo alle coniugi coadiuvanti comporterebbe oneri amministrativi e finanziari che risulterebbero gravosi specialmente per le piccole imprese, oltre che per gli Stati.

4.6 Bisognerebbe risolvere la divergenza che intercorre tra l'articolo 7, paragrafo 2, che dispone la concessione incondizionata di un'indennità adeguata durante il congedo di maternità, l'articolo 6, il quale prevede che i benefici siano concessi ai coniugi coadiuvanti «alle stesse condizioni che si applicano» ai lavoratori autonomi, e l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva sulla maternità delle lavoratrici, che consente agli Stati membri di subordinare la concessione dei benefici di maternità a determinate condizioni.

4.7 I lavoratori autonomi praticano in genere un orario di lavoro più prolungato di quello dei lavoratori dipendenti, cosa che rende la cura dei bambini una preoccupazione in più per le lavoratrici autonome. Nondimeno anche in questo contesto la

Commissione non formula raccomandazioni sulle strutture per la custodia dei bambini, né sulle responsabilità delle lavoratrici autonome in materia di assistenza. Tutti gli Stati membri dovrebbero sviluppare strutture di custodia economicamente accessibili e di elevata qualità, per favorire la conciliazione tra vita professionale e privata dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti, al pari di quanto avviene per i lavoratori dipendenti.

4.8 L'obiettivo generale della direttiva è quello di accrescere il grado di parità di genere per i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti. La Commissione spera inoltre che questa direttiva farà aumentare il numero di donne che svolgono un'attività autonoma, darà uno status giuridico ai coniugi coadiuvanti, accrescerà il numero di coniugi coadiuvanti coperti dalla previdenza sociale, e fornirà alle persone che svolgono un'attività autonoma e ai coniugi coadiuvanti efficaci mezzi di ricorso. Va tuttavia osservato quanto segue:

- l'eguaglianza tra i sessi è attualmente disciplinata dal quadro giuridico comunitario in materia di parità,
- è improbabile che misure di protezione sociale di minore entità possano fare aumentare il numero di lavoratrici autonome quando in quasi tutti gli Stati membri le donne possono già adesso beneficiare di una protezione versando dei contributi su base volontaria,
- i coniugi coadiuvanti, anche versando volontariamente i contributi sociali non otterrebbero comunque uno status giuridico, né efficaci mezzi di ricorso.

4.9 In 18 Stati membri su 27 le coniugi coadiuvanti e le lavoratrici autonome hanno già la possibilità di versare su base volontaria i contributi per l'indennità di maternità. Questa misura va estesa a tutti gli Stati membri, garantendo che vengano fornite le prestazioni di sicurezza sociale se la donna desidera beneficiare di questo regime. È inaccettabile che uno Stato membro possa attuare delle discriminazioni nei confronti di chi versa dei contributi per beneficiare del regime previdenziale nazionale, che si tratti di lavoratori dipendenti, autonomi o «non occupati», come sono classificati attualmente i coniugi coadiuvanti.

4.10 L'articolo 6 della direttiva in esame introdurrebbe una categoria del tutto nuova di beneficiari della protezione sociale (né lavoratori dipendenti, né lavoratori autonomi, né assicurati su base volontaria). Il Comitato non vede tuttavia l'esigenza di creare questo nuovo tipo di previdenza o di benefici di maternità.

4.11 I coniugi coadiuvanti fanno parte di un'economia «invisibile» che fornisce un contributo all'Europa ma rimane nascosta. È necessario discutere il loro status giuridico, in quanto lavoratori autonomi o dipendenti. La direttiva attualmente in vigore, che non è stata modificata dal 1986, dispone che gli Stati membri «si impegnano ad esaminare a quali condizioni il riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi di cui all'articolo 2, lettera b), possa essere favorito e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento». Solo pochi Stati<sup>(1)</sup> hanno rispettato tale obbligo, a causa dell'ambiguità dello status giuridico, e pertanto non si dovrebbe procedere alla rifusione della direttiva fintantoché non si sia definito uno status riconosciuto. Una volta stabilito lo status giuridico occorre predisporre un meccanismo di divulgazione delle informazioni per far conoscere ai coniugi coadiuvanti i loro diritti giuridici.

4.12 Il Comitato rileva che vari Stati membri hanno messo in discussione la base giuridica prescelta, in particolare il campo d'azione e l'adeguatezza dell'articolo 141 del Trattato CE considerato separatamente, specie per quanto riguarda l'articolo 6 della proposta di direttiva. Esso invita la Commissione a considerare attentamente il parere dei servizi giuridici del Consiglio prima di attuare la direttiva proposta.

4.13 In caso contrario si riprodurrà sicuramente la situazione del 1994, allorché la Commissione, nella relazione<sup>(2)</sup> sull'attuazione della direttiva 86/613/CEE, concludeva che «da un punto di vista giuridico la direttiva 86/613/CEE è stata attuata negli Stati membri. Tuttavia i risultati pratici di tale attuazione non sono stati pienamente soddisfacenti in relazione al primo obiettivo della direttiva, vale a dire quello di produrre un miglioramento generale del quadro giuridico che tuteli i coniugi coadiuvanti». La relazione sottolineava inoltre la mancanza di una strategia generale riguardo alla situazione dei coniugi coadiuvanti e rilevava che «ai fini del riconoscimento del lavoro del coniuge, l'unico modo in cui tale obiettivo potrebbe essere raggiunto sarebbe il riconoscimento del diritto alla sicurezza sociale a titolo personale.»

Bruxelles, 24 marzo 2009.

Il Presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Mario SEPI

4.14 La proposta in esame contiene, all'articolo 2, tutte le definizioni dei termini utilizzati nella direttiva. Le definizioni di «lavoratori autonomi» e di «coniugi coadiuvanti» sono ricavate dall'articolo 2 della direttiva 86/613/CEE. Alla definizione di «coniugi coadiuvanti» sono aggiunte le parole «o conviventi» per includere tutte le persone riconosciute come «conviventi» dal diritto nazionale che partecipino abitualmente alle attività dell'impresa familiare, indipendentemente dallo stato coniugale. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità, nella versione inglese il termine *partner* è stato sostituito con «*business partner*»<sup>(3)</sup>. Tuttavia, se i coniugi coadiuvanti continuano a non avere uno status giuridico a titolo personale rimarrà difficile dimostrare in giudizio la loro effettiva partecipazione all'impresa e continuerà a non essere garantita la loro tutela in caso di morte, separazione o controversia.

4.15 La proposta menziona il congedo per assistenza ai membri della famiglia, senza tuttavia specificare alcuna misura concreta di attuazione. Ciò è inaccettabile in un'Europa in pieno invecchiamento demografico. Occorre prevedere delle misure che consentano a persone di entrambi i sessi di assistere familiari anziani e minori dipendenti, in particolare se disabili.

4.16 La Commissione deve prendere in esame quest'ultimo tema al di fuori della rifusione della direttiva; si tratta infatti di una questione che acquista sempre maggiore importanza nell'attuale situazione demografica dell'Europa. Se non vi sarà un dibattito serio sull'assistenza agli anziani e sull'accudimento dei bambini, il numero di giornate lavorative perse da lavoratori sia dipendenti che autonomi non farà che aumentare per la prossima generazione.

4.17 Nel contesto della consultazione della società civile da parte del Comitato è stato messo in evidenza il concetto di «lavoro pseudoautonomo». In considerazione delle sempre più numerose perplessità che circondano tale questione, occorre che gli organi competenti dell'UE approfondiscano la materia. Il Comitato si offre di assistere la Commissione nel lavoro in questo campo.

<sup>(1)</sup> Tra essi in particolare il Belgio, il Lussemburgo e la Francia.

<sup>(2)</sup> Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità COM(94) 163 def. (parte II: Conclusioni, punti. 1 e 4).

<sup>(3)</sup> COM(2008) 636 def., relazione, punto 5.

## ALLEGATO

**Al parere del Comitato economico e sociale europeo**

I seguenti emendamenti, che hanno ottenuto più di un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso del dibattito (art. 54, paragrafo 3, del Regolamento interno):

**Punto 1.1.2**

Modificare come segue:

*«La Commissione dovrebbe esaminare separatamente le tre aree affrontate nella proposta in esame, per garantire che vengano considerate adeguatamente nel contesto della parità. Il Comitato comprende che la DG Occupazione debba affrontare il tema della previdenza sociale, ma sottolinea che lo status dei lavoratori autonomi non andrebbe discusso nello stesso contesto di quello dei lavoratori dipendenti. La proposta della Commissione tiene conto anche di questa differenza: è solo su richiesta, infatti, che le lavoratrici autonome beneficiano dello stesso periodo di congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85/CEE sulla tutela della maternità; non esiste quindi un divieto generale di lavorare e il gruppo di persone in questione deve avere il diritto di scegliere tra la sostituzione e un'indennità.»*

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 72 Voti contrari: 73 Astensioni: 8

**Punto 4.11**

Sopprimere una parte del punto:

*«I coniugi coadiuvanti fanno parte di un'economia "invisibile" che fornisce un contributo all'Europa ma rimane nascosta. È necessario discutere il loro status giuridico, in quanto lavoratori autonomi o dipendenti. La direttiva attualmente in vigore, che non è stata modificata dal 1986, dispone che gli Stati membri "si impegnano ad esaminare a quali condizioni il riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi di cui all'articolo 2, lettera b), possa essere favorito e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento". Solo pochi Stati hanno rispettato tale obbligo, a causa dell'ambiguità dello status giuridico, e pertanto non si dovrebbe procedere alla rifusione della direttiva fintantoché non si sia definito uno status riconosciuto. Una volta stabilito lo status giuridico occorre predisporre un meccanismo di divulgazione delle informazioni per far conoscere ai coniugi coadiuvanti i loro diritti giuridici.»*

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 68 Voti contrari: 73 Astensioni: 11

---